## L'associazione ora fa aggiornamento continuo

Poco dopo la legge di riforma del condominio, è stata approvata la legge 14 gennaio 2013 n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate qual è, appunto, la professione di amministratore di condominio.

Ai sensi della citata legge, le associazioni valorizzano le competenze degli associati e garantiscono il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Si ricorda che l'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l'amministratore, per poter esercitare tale professione, deve essere in possesso di una serie di requisiti (si veda la tabella in centro pagina) tra i quali l'aver frequentato un corso iniziale e la cura della formazione permanente.

Le associazioni professionali, anche a tal fine, promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, e adottano un codice di condotta ai sensi del Codice del consumo (Dlgs 6 settembre 2005, n. 206) vigilando sulla condotta professionale degli associati, anche a mezzo di sanzioni disciplinari da irrogare per le violazioni.

L'elenco delle associazioni è pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet. Successivamente, consultando anche il sito dell'associazione, il condomino-consumatore potrà verificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, i requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività

professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, l'assenza di scopo di lucro, il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta.

## L'attestato

Alfine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato nei servizi professionali, le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista, alla sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione all'associazione, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rinell'esercizio spettare dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione, nonchè

## PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilsole24ore.com/ espertorisponde all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.

L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nel documento stesso. A ogni rinnovo di incarico quale amministratore, il professionista dovrà consegnare ai condomini-consumatori nuovo attestato indicando anche il proprio numero di iscrizione.

Anche ai fini della frequentazione del corso iniziale e (soprattutto) della cura della formazione permanente, il professionista (candidato amministratore) potrà allegare semplicemente alla propria offerta (e a ogni rinnovo dell'incarico) l'attestazione rilasciata dall'associazione presso la quale è iscritto. Sarà a questo punto cura del condomino-consumatore, che si trova a dover scegliere (o confermare) l'amministratore, di verificare sul sito internet quali siano gli standard minimi previsti.

Il condomino-consumatore potrà anche verificare se l'associazione presso la quale è iscritto l'amministratore, abbia promosso in zona idonee forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino. Presso tali sportelli i condomini-consumatori potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

O RIPRODUZIONE RISERVATA